

Il trust per le opere d'arte

Il ricorso al *trust* per le opere d'arte è, ormai, sempre più frequente in Italia non soltanto come strumento di gestione del patrimonio da parte di chi possiede beni artistici e desidera trasmettere ai propri beneficiari il patrimonio culturale nella sua unitarietà, ma anche dagli stessi artisti che, attraverso lo strumento giuridico in questione, possono trovare una valida alternativa ad associazioni o fondazioni.

A differenza delle associazioni, infatti, il *trust* consente al disponente di mantenere un legame diretto con i propri beni. Nei sistemi di *common law*, l'*estate*, ossia i beni e le posizioni attive e passive del *de cuius*, viene attribuito al momento della morte ad un esecutore testamentario il quale eseguirà le sue volontà (se esistenti), pagherà gli eventuali debiti e potrà successivamente trasferire i beni ai "beneficiari", che possono essere sia persone fisiche che giuridiche. Nel nostro ordinamento, invece, l'erede entra immediatamente in possesso e nella disponibilità dei beni e in tutte le posizioni attive e passive del disponente, o in una quota di esse, nel caso vi siano più eredi, appena si apre la successione.

Da ciò un'interessante comparazione tra i sistemi giuridici in questione. Anche in Italia sta nascendo l'idea di un utilizzo del *trust* in ambito artistico per valorizzare il lascito anche dopo la morte, in particolar modo in circostanze nelle quali o non vi sono eredi oppure non sono graditi dallo stesso disponente.

Talvolta sono anzi gli stessi eredi che ricorrono al *trust* proprio per essere supportati in maniera più adeguata nella gestione delle opere d'arte. In queste tipologie di *trust* è centrale, oltre alla figura del *trustee* professionale, la presenza di soggetti terzi qualificati nel settore artistico specifico di riferimento che in varia veste (guardiani, comitato di specialisti) supportano il *trustee* nell'attuare lo scopo del *trust*. Non è esclusa una presenza attiva a vari livelli anche dell'artista o del collezionista e, dopo la sua morte, di eredi o terzi da esso indicati.

Altra tipologia di *trust* utilizzato frequentemente in Italia e potenzialmente finalizzato allo stesso risultato è invece costituito dalla costituzione di fondi destinati ad investimenti in opere d'arte: si tratta di un *trust* di carattere speculativo. Questa tipologia di *trust* permette di strutturare l'operazione in modo da far sì che le decisioni più importanti relative alla gestione del fondo siano assunte dal *trustee* sulla base delle indicazioni fornite da un comitato di apportatori che delibera usualmente a maggioranza. A ciascun investitore è attribuito un numero di voti commisurato all'apporto. In questo modo anche soggetti non sufficientemente preparati ad una gestione efficiente di opere d'arte che non manifestino la volontà di volersi affidare a mercanti d'arte, possono trovare nel *trust* uno strumento alternativo e al tempo stesso soddisfacente che garantisca ai soggetti interessati una migliore conservazione del patrimonio culturale.

da *Confedilizia notizie*, luglio '18

Confedilizia notizie è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le [Associazioni territoriali](#) della Confederazione.